

## Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 654.937.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 14	premi di euro	2.000.000,00
n. 70	premi di euro	100.000,00
n. 112	premi di euro	50.000,00
n. 980	premi di euro	10.000,00
n. 5.600	premi di euro	1.000,00
n. 26.600	premi di euro	500,00
n. 53.200	premi di euro	250,00
n. 197.750	premi di euro	200,00
n. 84.000	premi di euro	150,00
n. 469.000	premi di euro	100,00
n. 665.000	premi di euro	50,00
n. 1.729.000	premi di euro	25,00
n. 2.611.000	premi di euro	20,00
n. 9.142.000	premi di euro	15,00
n. 20.746.250	premi di euro	10,00

## Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

## Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

## Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 febbraio 2009

*Il direttore generale:* FERRARA

*Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 245*

09A02471

DECRETO 27 febbraio 2009.

**Integrazione e modificazione dei criteri di individuazione dei titolari della Carta Acquisti e fissazione delle modalità con cui le amministrazioni regionali e locali possono integrare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.**


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 96257 del 2 settembre 2008 con il quale sono state apportate variazioni di bilancio per l'importo di euro 170.000.000,00 nello stato di previsione dell'Entrata e in



quello del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, per la dotazione iniziale del Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del citato decreto-legge n. 112/2008;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008, emanato ai sensi dell'art. 81, comma 33, del citato decreto-legge n. 112/2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2008, n. 281;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2008, n. 281;

Visto l'art. 1, comma 345-*undecies*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 15, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 190, che dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008, delle somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006;

Visto il decreto n. 117629 del 23 dicembre 2008, con cui è stata approvata la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2008 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ENI S.p.A. e ENI Foundation per il versamento al Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del citato decreto-legge n. 112/2008 della donazione a titolo spontaneo e solidale di euro 200 milioni, di cui euro 100 milioni da versare entro il 31 dicembre 2008 e euro 100 milioni entro il 30 giugno 2009;

Visto il decreto n. 117631 del 23 dicembre 2008, con cui è stata approvata la Convenzione stipulata in data 19 dicembre 2008 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ENEL S.p.A. e ENEL CUORE ONLUS per il versamento al Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del citato decreto-legge n. 112/2008 della donazione a titolo spontaneo e solidale di euro 50 milioni, di cui euro 25 milioni entro il 31 dicembre 2008 e euro 25 milioni entro il 30 giugno 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 16792 del 18 febbraio 2009, con il quale è stata disposta la riassegnazione di euro 485.572.317,00, derivante dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitiva della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006 al capitolo 1639 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze riguardante il Fondo speciale di cui all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Considerato che in data 30 dicembre 2008 è stata accreditata al Fondo speciale di cui all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008, la somma di euro 100 milioni, relativa alla donazione a titolo spontaneo e solidale di cui alla citata Convenzione con ENI S.p.A. e ENI Foundation;

Considerato che in data 31 dicembre 2008 è stata accreditata al Fondo speciale di cui all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008, la somma di euro 25 milioni, relativa alla donazione a titolo spontaneo e solidale di cui alla citata Convenzione con ENEL S.p.A. e ENEL CUORE ONLUS;

Considerata l'opportunità, al fine della migliore diffusione della Carta Acquisti, di prevedere il coinvolgimento degli enti locali, dei centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di altri soggetti abilitati che, su base volontaria, hanno intenzione di svolgere attività di supporto alla presentazione del modulo di richiesta in favore dei cittadini;

Ritenuto, alla luce degli elementi acquisiti nella prima fase di operatività del programma Carta Acquisti, nonché delle disponibilità finanziarie acquisite e allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei richiedenti:

di poter rivedere i requisiti di accesso al beneficio non facendo più riferimento al requisito di incapienza, tenuto conto che i profili reddituali sono verificati anche attraverso i redditi da pensione e la dichiarazione sostitutiva unica ISEE;

di poter rivalutare annualmente le soglie di accesso al beneficio della Carta Acquisti, relative ai Trattamenti pensionistici e alla dichiarazione sostitutiva unica ISEE, anche al fine di non escludere soggetti dal beneficio per l'operare dell'incremento automatico delle pensioni legato al mantenimento del potere di acquisto;

di meglio esplicitare alcune procedure funzionali ad un più rapido riconoscimento del beneficio;

di estendere le fattispecie per le quali è possibile chiedere l'intestazione della Carta Acquisti a persona di fiducia;


Ritenuto di disciplinare le modalità con cui le amministrazioni regionali e locali possono accedere all'infrastruttura informativa e informatica della Carta Acquisti per integrare il relativo beneficio a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale;

Ritenuto, in seguito alle richieste espresse da organizzazioni rappresentative del settore farmaceutico e parafarmaceutico, di estendere l'ambito di utilizzazione della Carta Acquisti, fatte comunque salve le finalità del Fondo;

Vista la nota del 16 febbraio 2009, n. 1563, con cui il Dipartimento delle Finanze ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto;

Vista la nota n. 3547 del 25 febbraio 2009, con la quale l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto;

Vista la nota del 26 febbraio 2009, n. 23364, con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto;



Decretano:

Art. 1.

Al decreto n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, di cui al preambolo, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'art. 1, la lettera n) è soppressa;

b) all'art. 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«k) disciplina, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le eventuali modalità con cui gli enti locali, i centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati possono svolgere, su base volontaria, attività di supporto alla presentazione della richiesta di cui all'art. 6, nonché al ricevimento e alla trasmissione della stessa.»;

c) all'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 1, dopo il periodo «la Carta Acquisti è concessa ai cittadini residenti in possesso, contemporaneamente», sono aggiunte le seguenti parole: «e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento»;

ii) al comma 1, dopo le parole «oppure in possesso, contemporaneamente», sono aggiunte le seguenti parole: «e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento»;

iii) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

iv) al comma 3, le parole «I beneficiari con impedimenti di natura fisica» sono sostituite dalle seguenti «I Beneficiari nonché gli esercenti la potestà sui beneficiari che hanno impedimenti di natura fisica o che sono soggetti a provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera f).»;

v) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Salvo diverso provvedimento emanato ai sensi dell'art. 10, a decorrere dall'anno 2009, la misura delle soglie di cui al comma 1, lettere c), d) e h) è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Le nuove soglie sono comunicate dal soggetto attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet.»;

d) all'art. 6, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia può autorizzare, con decreto interdirezionale, enti locali, centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati, previa stipula di apposita convenzione, a raccogliere le richieste e a presentarle al gestore del servizio, prevedendo, in tali casi, l'invio della Carta alla residenza del beneficiario.

e) all'art. 7, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

«La disponibilità è concessa interamente per ciascun bimestre o per il periodo di riferimento, anche se i requi-

siti sono posseduti per una frazione del bimestre o del periodo di riferimento stessi.»;

f) all'art. 8, comma 3, le parole «associabili alla vendita di generi alimentari o al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas» sono sostituite dalle seguenti «associabili alla vendita di generi alimentari, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas».

g) all'art. 9:

i) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il primo accreditamento, relativo al bimestre o al periodo di riferimento in corso alla data di presentazione della domanda, è disposto, sulla base delle autocertificazioni presentate dagli interessati, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5.»;

ii) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le verifiche di compatibilità di cui ai commi 1 e 2, incluse quelle sulle componenti reddituali e patrimoniali dell'ISEE, sono effettuate ove possibile tenuto conto di criteri di tempestività e dell'esigenza di non aggravare il procedimento, fatte comunque salve tutte le verifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni sostitutive.»;

iii) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'accredito di cui al comma 3 relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008 e del bimestre gennaio-febbraio 2009 è disposto anche a favore dei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, con riferimento ai suddetti periodi di accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2009, considerando comunque la più recente dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE, anche se presentata dopo il 31 dicembre 2008.»;


h) dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente articolo:

«12-bis. Integrazioni al Fondo Carta Acquisti da parte di amministrazioni regionali e locali.

1. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti locali, nel rispetto della destinazione del Fondo, possono integrare il Fondo vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.

2. Il vincolo all'utilizzo dei Fondi di cui al comma 1, le modalità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti, nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da appositi protocolli d'intesa stipulati dall'amministrazione territoriale, con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. I versamenti da parte delle amministrazioni territoriali sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.».



Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro  
del Ministero dell'economia  
e delle finanze*  
CANNATA

p. *Il segretario generale  
del Ministero del lavoro, della salute  
e delle politiche sociali*  
VERBARO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1  
Economia e finanze, foglio n. 237

09A02375

DECRETO 2 marzo 2009.

**Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2009.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2009 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

*Il Ministro:* TREMONTI

09A02238

DECRETO 2 marzo 2009.

**Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2009.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Toscana;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2009 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2009;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2009 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

*Il Ministro:* TREMONTI

09A02239

